

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE PER LA PROFESSIONE PSICOLOGICA ‘ADRIANO OSSICINI’

ART. 1 – Finalità

1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione del Patrocinio gratuito da parte della Fondazione per la professione psicologica ‘Adriano Ossicini’ (per brevità di seguito indicata come ‘Fondazione’)

ART. 2 – Principi generali

2.1. La concessione del Patrocinio importa una adesione da parte della Fondazione ai valori morali e sociali concernenti eventi ed iniziative poste in essere da soggetti terzi. Dette iniziative devono essere, in ogni caso, riconducibili ai fini statutari della Fondazione.

2.2. La concessione del Patrocinio a titolo gratuito non può importare nei confronti della Fondazione impegni, oneri o obblighi di contributi di tipo finanziario ovvero l’assunzione di obbligazioni di qualsivoglia natura, salvo diversa determinazione della medesima Fondazione.

2.3. La durata del Patrocinio è limitata esclusivamente al singolo evento. Per qualsiasi ulteriore evento, anche analogo ad uno già presentato e patrocinato, il soggetto richiedente dovrà formulare una nuova istanza.

2.4. L’esercizio del Patrocinio si svolge mediante l’utilizzo della denominazione e del logo della Fondazione nell’ambito delle forme comunicative dell’evento (es. manifesti, locandine *et similia*) e nell’eventuale materiale formativo utilizzato. Le modalità di detto utilizzo sono disciplinate dall’art. 6 del presente Regolamento.

ART. 3 – Soggetti beneficiari

3.1 Possono beneficiare dell’attribuzione del Patrocinio i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, nonché gli altri soggetti privati che offrano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa in corso di realizzazione, oltre che di coerenza con l’attività prevista dallo statuto della Fondazione;

3.2. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare del patrocinio:

- i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
- i soggetti che abbiano già avviato o concluso l’iniziativa al momento della presentazione dell’istanza di Patrocinio.

ART. 4 – Criteri per la concessione, rifiuto e revoca del Patrocinio

4.1 Il Patrocinio può essere discrezionalmente concesso sulla base di decisione insindacabile della Fondazione.

4.2. La concessione del Patrocinio può essere rifiutata, nonché revocata anche in corso di svolgimento dell'evento, qualora la Fondazione ritenga che l'iniziativa si riveli non coerente e pertinente con le finalità del proprio statuto ovvero che possa risultare lesiva dell'immagine della Fondazione medesima.

4.3. La Fondazione potrà revocare la concessione in ogni caso qualora:

- l'iniziativa patrocinata non risulti rispondente, anche secondo verifiche successive, ai criteri dettati con il presente Regolamento;
- il soggetto beneficiario tenga una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento;
- l'iniziativa risulti difforme rispetto a quanto prospettato in sede di concessione di Patrocinio;

ART. 5 – Richiesta del Patrocinio

5.1. I soggetti che vogliono beneficiare della concessione del Patrocinio sono tenuti ad inoltrare una apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa.

5.2. L'istanza deve pervenire all'indirizzo di posta ordinaria (o pec) _____ unitamente alla seguente documentazione:

- statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente, qualora questo non sia un Ente Pubblico;
- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto istante;
- programma completo dell'iniziativa ed eventuale materiale didattico/divulgativo utilizzato.

ART. 6 – Concessione del Patrocinio

6.1. Nella prima seduta utile successiva alla richiesta del Patrocinio, il Comitato esecutivo si pronuncia sulla concessione o sul diniego di concessione della richiesta di Patrocinio, secondo le modalità deliberative previste nello statuto della Fondazione.

6.2. Delle determinazioni assunte da parte del Comitato esecutivo viene fornita apposita informativa al Consiglio generale.

ART. 7 – Pubblicità e utilizzo del logo

7.1 La concessione del Patrocinio autorizza l'utilizzo del logo della Fondazione da parte dei soggetti beneficiari, nonché la possibilità di fare menzione del Patrocinio nel materiale promozionale dell'iniziativa apponendo la dicitura "Con il Patrocinio della Fondazione per la professione psicologica Adriano Ossicini".

7.2. Qualora sia autorizzato l'utilizzo del logo, il beneficiario deve rispettare le peculiarità grafiche del logo stesso (es. dimensione, forma, contenuto, colori), nella consapevolezza che una eventuale modifica estetica in tal senso comporta automaticamente la revoca del Patrocinio.

ART. 8 – Verifiche e controllo

8.1. La Fondazione ha la facoltà di verificare la regolarità ed il corretto svolgimento delle iniziative ammesse al Patrocinio.

8.2. La Fondazione, verificata l'inidoneità e l'incorrettezza dello svolgimento delle iniziative patrocinate, a seguito degli accertamenti di cui al co. 1 del presente articolo, revoca il Patrocinio.

ART. 9 – Gratuito patrocinio dei corsi di formazione e master

9.1. Ai fini della concessione del Patrocinio a corsi di formazione e master, l'organo di vertice del corso di formazione o del master deve inviare alla Fondazione il programma completo del percorso di formazione, l'elenco dei docenti coinvolti, il materiale didattico e divulgativo.

9.2. Qualora sia autorizzato l'utilizzo del logo, il beneficiario dovrà rispettare le caratteristiche di cui all'art. 8 co. 2. Tutto il materiale didattico e promozionale deve essere preventivamente visionato dalla Fondazione. A tal fine il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio ha l'obbligo di trasmettere la bozza del suddetto materiale alla Fondazione, la quale in caso di difformità può chiederne la regolarizzazione o inibirne l'utilizzo del logo e della menzione del Patrocinio.

9.3. Resta in ogni caso fermo che, in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio, la Fondazione può rifiutare o revocare il Patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.

Art. 10 – Trattamento dati

10.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti, in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del suddetto decreto, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.